

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commer-

CIO

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 09.11.2018 **Numero di pubblicazione:** BH07-000000227

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, CIRCO DEI GIOCHI DI DEBORA ANCHORA CALÒ

CIRCO DEI GIOCHI DI DEBORA ANCHORA CALÒ CHE-173.761.093 Via G. Bernasconi 16 6850 Mendrisio

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino,

nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti della ditta individuale:

CIRCO DEI GIOCHI DI DEBORA ANCHORA CALÒ, Mendrisio (CHE-173.761.093),

ritenuto che

I. Secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione e gli emolumenti (art. 152 cpv. 5 ORC). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'am-

menda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa un'ulteriore tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00;

II. Lo scrivente ufficio è stato informato che la ditta in questione ha cessato la sua attività. Con lettera raccomandata del 27 luglio 2018, la ditta in oggetto è stata diffidata a notificare entro 30 giorni la sua cancellazione dal registro di commercio ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 ORC o a comprovare che la cancellazione non era necessaria. La busta raccomandata con la lettera di diffida è stata ritornata allo scrivente ufficio con la dicitura "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 20 settembre 2018. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 ORC per procedere alla notificazione è scaduto infruttuoso senza che sia stata presentata una comunicazione. Vista la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 50.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 200.00;

sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

- 1. La ditta individuale CIRCO DEI GIOCHI DI DEBORA AN-CHORA CALÒ, Mendrisio, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.
- 2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: La ditta è cancellata d'ufficio secondo l'art. 152 ORC.
- 3. La tassa per l'iscrizione della cancellazione della ditta ammonta a CHF 40.00 (art. 18 combinato con l'art. 8 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
- 4. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa base di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio) oltre ad una tassa di CHF 50.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).
- 5. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Debora Anchora Calò.
- 6. Le tasse di iscrizione e di diffida e l'ammenda pari ad un totale di CHF 390.00 sono poste personalmente a carico di Debora Anchora Calò.
- 7. Ritenuto come la titolare non sia domiciliata in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, conformemente all'art. 152 cpv. 6 ORC.
- 8. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino Via Tognola 7 6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 10.12.2018